



COMUNE DI CLARO

Taglio vegetazione, siepi e piantagioni (richiamo ai confinanti con strade e sedimi pubblici)

Il Municipio, allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, richiama tutti i proprietari che confinano con le strade pubbliche alle vigenti norme e regolamentazioni relative alle opere di cinta, piantagioni, siepi, ecc. che potrebbero costituire ostacolo alla visuale o pericolo per gli utenti della strada.

Sono in particolare da ossequiare gli articoli 50, 51 e 52 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 che regolano distanze, altezze e tipo di siepi o piantagioni, rispettivamente gli articoli da 13 a 18 del Regolamento edilizio comunale (vedasi retro).

Pertanto i proprietari sono invitati, entro un mese dalla presente pubblicazione, a provvedere al taglio di rami sporgenti o di siepi troppo alte.

In caso di inadempienze il Municipio si riserva il diritto di procedere d'ufficio a dette operazioni a spese dei proprietari.

Claro, 17 maggio 2010

Il Municipio

LEGGE SULLE STRADE DEL 23 MARZO 1983

Ostacoli alla visuale

Art. 50 ¹ Nell'interno delle linee di arretramento o di allineamento sono vietati i depositi di materiali, le piantagioni, le cinte e gli impianti che, impedendo la visuale, nuocciono alla sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono essere rimossi a richiesta del proprietario della strada.

² Eventuali danni gravi devono essere equamente risarciti, le contestazioni sono trattate secondo la procedura prevista dalla Legge di espropriazione per i casi di espropriazione materiale.

Opere di cinta e siepi

Art. 51 ¹ Le opere di cinta e le siepi, salvo diversa disposizione del progetto stradale, sono disciplinate dai piani regolatori comunali i quali fissano, in particolare, le distanze che esse devono tenere dal ciglio stradale.

² Le opere di cinta non devono creare pregiudizio alla sicurezza degli utenti della strada; in particolare sono vietate le cinte che possono facilmente ferire, come i fili spinosi, i ferri acuminati, ecc.

Piantagioni

Art. 52 ¹ Le piantagioni eseguite sulle strade e piazze pubbliche non devono procurare immissioni eccessive ai fondi adiacenti.

² Alla stessa stregua, le piantagioni eseguite sulla proprietà privata non devono procurare immissioni eccessive sull'area pubblica.

³ Si possono tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano la strada o il fondo privato se il proprietario, dopo reclamo, non vi provvede entro un termine conveniente.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CLARO

- art. 13** Le opere di cinta possono sorgere a confine con il fondo privato e con l'area pubblica. Tali opere possono sorgere a confine con le strade se non deriva pericolo per la circolazione. Le opere di cinta non sono tenute a rispettare i limiti di arretramento fissati dal PR salvo casi speciali da accordarsi con il proprietario del fondo. Restano riservate le disposizioni della LAC per le distanze delle siepi vive dai fondi privati. Gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche devono essere tenuti in condizioni decorose. Lungo le strade cantonali valgono pure, se più restrittivi, i disposti della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951.
- art. 14** Se gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche sono delimitati con un muro l'altezza dello stesso non potrà superare i m 0,70. Al muro potrà essere aggiunta una cancellata in ferro o, se il complesso estetico lo permette, di altro materiale idoneo, salvaguardata la visuale per il traffico, nei limiti di un'altezza massima totale di ml 1,50.
- art. 15** Le siepi vive verso le aree pubbliche, le strade e le piazze non possono superare l'altezza massima di ml 2,00.
Esse devono essere mantenute in modo decoroso. Le siepi vive possono essere vietate se pregiudicano la visibilità del traffico. Le cinte in filo spinato o comunque quelle che presentano un pericolo per il traffico veicolare e pedonale sono proibite.
Quelle esistenti, siepi vive comprese, devono essere rimosse a cura ed a spese del proprietario, indipendentemente dalla durata della loro esistenza.
- art. 16** Le cinte formate da assiti, altri materiali pericolosi o dall'aspetto indecoroso verso le strade, le piazze e le aree pubbliche non sono ammesse neppure in via provvisoria. Sono riservati gli impianti di cantiere.
- art. 17** In caso di carenza di manutenzione di muri di cinta o di cinte in genere il Municipio ha la facoltà di far eseguire i lavori necessari a spese del proprietario, se quest'ultimo è inadempiente.
- art. 18.1** Per le piantagioni che interessano privati fanno stato le disposizioni della legge di applicazione e complemento (LAC).
- art. 18.2** Le piante su proprietà private, che per il loro sviluppo arrecassero danno, limitazione di linee di visuale e di estetica, verso strade o piazze pubbliche, possono essere fatte rimuovere dal Municipio, indipendentemente dal tempo di esistenza delle stesse.
- art. 18.3** Il Comune ha diritto di eseguire sulle aree pubbliche piantagioni anche a distanza inferiori a quelle previste dalla LAC.